



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 22/17 del 14.7.2022

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Indirizzi operativi.

Premessa

Con il presente documento la Giunta regionale intende fornire all'Assessorato regionale competente in materia gli indirizzi operativi utili a disciplinare particolari aspetti non trattati dalla normativa statale, nonché per coordinare il procedimento definito dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 con le nuove disposizioni di cui alla presente deliberazione.

Procedimento

Il Bando regionale permanente rivolto ai Comuni avrà scadenza annuale al 31 marzo di ogni anno. Entro tale termine, i Comuni della Sardegna dovranno trasmettere alla Regione Sardegna il proprio fabbisogno, secondo i modelli predisposti dalla Regione, al fine di predisporre le graduatorie A, B e C.

I Comuni potranno trasmettere alla Regione il fabbisogno relativo alle istanze pervenute all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 1° marzo di ciascun anno. A tal fine, anche i Comuni predisporranno un bando aperto rivolto ai cittadini, dandone comunque adeguata pubblicità in prossimità della scadenza annuale.

Per esemplificare: le domande relative all'anno 2023 dovranno essere trasmesse dal cittadino all'Amministrazione comunale entro il giorno 01/03/2023. Effettuata l'istruttoria delle domande, il Comune trasmette il fabbisogno comunale alla Regione entro il termine del 31/03/2023. Sulla base delle domande pervenute dai Comuni, la Regione Sardegna predisporrà le graduatorie provvisorie A, B e C e non prima di 5 giorni, le graduatorie definitive all'anno 2023.

Una domanda pervenuta all'Amministrazione comunale in data 02/03/2023 sarà accolta dal Comune per la trasmissione del fabbisogno relativo all'annualità 2024, da trasmettere alla Regione entro il 31/03/2024. La domanda del fabbisogno da parte del Comune alla Regione oltre il termine del 31/3/2023 potrà essere ammessa solo se inviata prima della approvazione della graduatoria definitiva; le relative istanze saranno poste in coda alle relative graduatorie.

Interventi ammessi a contributo

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap, comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669). Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di handicap (appartamento condotto in locazione ove il portatore di handicap risiede e dimora stabilmente).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile. Rientra in tale fattispecie, ad esempio, la trasformazione di un ambiente al primo piano in un servizio igienico qualora quello esistente trovandosi ad un piano superiore richiederebbe, sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico comunale, degli interventi di adeguamento dei percorsi verticali meno efficienti ed efficaci.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

In un condominio, sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile al fine del calcolo del contributo.

Calcolo del contributo per chi è già stato beneficiario

Sarà possibile presentare al Comune, entro il 1° marzo di ogni anno, due domande distinte: una per abbattere le barriere architettoniche interne all'alloggio (funzione 1) e una per abbattere le barriere architettoniche esterne all'alloggio (funzione 2).

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989. Pertanto, se negli anni precedenti è stato ottenuto per quello stesso immobile (a prescindere dal richiedente) un contributo per una stessa funzione, per determinare il contributo spettante (Cs) occorre:

- calcolare il totale dei preventivi (o della spesa a consuntivo se disponibile) (Pt) delle diverse annualità come se si presentasse una sola domanda nella stessa annualità;
- calcolare il contributo (Ct), come stabilito dall'art. 4.12 della circolare ministeriale n. 1669/1989 sul totale determinato ai sensi del punto precedente;
- dal contributo come sopra determinato (Ct) sottrarre i contributi già assegnati (Cp), ossia $Cs = Ct - Cp$.

Esempio:

- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo (Cp) € 3.186,71;
- annualità 2024: spesa € 7.500,00;
- il contributo (Ct) va calcolato sull'importo (Pt) di € 12.500,00 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e risulta pari a € 5.061,71;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- poiché l'utente ha già fruito per la stessa funzione nell'annualità precedente di € 3.186,71 il contributo spettante (Cs) per l'annualità 2024 è pari a € 1.875,00.

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente, pertanto colui che è stato beneficiario del contributo per un alloggio A e abbia successivamente trasferito la propria residenza e dimori abitualmente in un alloggio B, può accedere ad un nuovo contributo, legato all'alloggio B, senza necessità di applicare la suddetta procedura di calcolo per la verifica dell'importo massimo concedibile. Parimenti, se per un alloggio, il richiedente R1 ha usufruito del contributo in argomento e poi ha venduto l'alloggio al richiedente R2, il contributo spettante a quest'ultimo dovrà essere determinato tenendo conto, per mezzo della procedura sopra esemplificata, del contributo già concesso nel passato per lo stesso alloggio, sebbene a un diverso richiedente.

Richiesta del contributo per le stesse opere

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere concesso una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comune.

Lavori condominiali e domanda congiunta

Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria (A o B), essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e, al fine dell'inserimento nella graduatoria C, del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.

Residenza anagrafica nell'alloggio

Per accedere al contributo, il richiedente deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'abitazione oggetto della domanda di contributo. Non può presentare domanda l'invalido che nell'alloggio abbia la dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.

In ogni caso, il disabile, dovrà trasferire la propria residenza anagrafica nell'alloggio oggetto degli interventi per cui è stata ammessa l'istanza entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe. Se dovesse intervenire il decesso dopo l'avvio dei lavori e prima del trasferimento di residenza, il contributo spetta agli eredi.

Gestione del fabbisogno insoddisfatto

Le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente, restano valide per le annualità successive. Il Comune è tenuto a ripresentarle alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo, a meno che non vengano meno i presupposti per il mantenimento del contributo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per poter beneficiare del contributo integrativo di cui alla graduatoria C il richiedente deve ripresentare domanda al Comune, al fine di aggiornare gli elementi che determinano la sua posizione in graduatoria. La richiesta al contributo integrativo C può essere presentata sino al quinto anno successivo a quello in cui il richiedente è risultato beneficiario del contributo per l'inserimento nella graduatoria A o B.

Decesso del richiedente

Il richiedente deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spetterà agli eredi. La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori. In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella graduatoria C.

Termine per l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore, e comunicate alla Regione prima della suddetta scadenza.

Variazione delle opere

Ai sensi dell'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune deve verificare la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Tale disposizione esclude, in linea di principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, non è escluso che possa essere soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989. In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune dovrà verificare la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Istruttoria comunale

È compito del Comune effettuare l'istruttoria delle pratiche e verificare la congruità delle lavorazioni e delle spese per le quali si chiede il contributo, rispetto agli ostacoli presenti nell'abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. È, altresì, compito del Comune verificare che il contributo assentito non sia destinato ad opere con finalità estranee all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ambito dell'attività istruttoria il Comune ha facoltà di richiedere le integrazioni ritenute essenziali per esprimersi in merito all'ammissibilità della domanda e alla congruità delle lavorazioni e delle spese. Al fine dell'ammissione della domanda il Comune deve verificare che il cittadino abbia presentato la domanda edilizia qualora necessaria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Erogazione del contributo

Il contributo può essere erogato una volta accertata la conclusione dei lavori e che siano state presentate le relative fatture quietanziate.

Utilizzo delle economie

Il Comune provvede tempestivamente a versare le economie maturate alla Regione, comunicando contestualmente l'anno in cui sono maturate e il numero di pratica cui sono connesse.